

Linee guida per l'attuazione del regolamento di cui alla legge del 27 dicembre 2017 n. 302 commi 1106-1109 – Fondo di ristoro Finanziario

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della summenzionata legge, deve essere emanato, su proposta del Ministero dell'Economia e della Finanze, il decreto che stabilisce i requisiti, le modalità e le condizioni per l'attuazione di quanto disposto dai commi dal 1106 al 1109.

Si concorda innanzitutto sul fatto che, come previsto dal comma 1106, l'Ente istruttore, gestore ed erogatore sia stato individuato nell'A.N.A.C..

Al fine di preservare gli sforzi profusi ed il senso stesso dei commi qui in analisi, si ritiene che la massima attenzione debba essere profusa per evitare, in modo assoluto, che il ricorso arbitrale A.N.A.C. diventi, nella pratica, un equivalente di percorso giudiziario.

L'innescò di un lungo, complicato, dispendioso contenzioso tra i risparmiatori e l'Ente stesso, si tradurrebbe, oltre che in maggiori costi per tutti, Stato compreso, anche e soprattutto nell'aumento del già notevole malcontento di migliaia di cittadini che si sentirebbero ulteriormente traditi dal fatto che è stata fatta una legge per risarcirli dalle truffe subite, ma che tale legge crea, nella concretezza, delle storture burocratiche tali da renderla di fatto impraticabile.

Per tali sintetici motivi, al fine della prova della violazione degli obblighi in materia di intermediazione finanziaria, si propone che l'A.N.A.C. provveda:

- 1) ad acquisire d'ufficio gli atti del procedimento n. 60908/14 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
- 2) ad acquisire d'ufficio gli atti del procedimento n. 1628/15 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
- 3) ad acquisire dal risparmiatore, preferibilmente con le modalità telematiche oggi idonee ad assicurare l'integrità di quanto inviato, l'estratto conto storico dei titoli posseduti.
- 4) Impegno per incrementare il fondo in base alle richieste di accesso dei soci risparmiatori traditi, senza alcun limite di data di possesso delle quote

azionarie, senza legare il risarcimento a nessun limite di reddito o vincolo, e come previsto dalla legge anche i soci risparmiatori che hanno aderito alla transazione delle 2 ex Banche Venete Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza avranno diritto del rimborso e accesso al fondo per la differenza non transata o già percepita.

Gli atti dei predetti procedimenti giudiziari in corso, risultano pienamente idonei a dimostrare le violazioni degli obblighi di informazione, di diligenza, di correttezza e di trasparenza previsti in materia di intermediazione finanziaria; l'estratto conto storico dei titoli posseduti cristallizza graniticamente il danno patito da ogni risparmiatore.

Va fatto salvo il diritto del risparmiatore di produrre qualunque ulteriore documento a riprova del suo diritto ad accedere all'erogazione del Fondo.

Auspichiamo il coinvolgimento della scrivente associazione per ogni ed ulteriore aspetto.

Distinti saluti.

Associazione Ezzelino III da Onara e associazioni aderenti

Giustizia Risparmiatori

mail ezzelino.onara@gmail.com

**Firme per impegno politico dei gruppi Parlamentari elezioni 4/3/2018
delle linee guida di attuazione del regolamento di cui alla legge del 27
dicembre 2017 n. 302 commi 1106-1109 –
Fondo di ristoro risparmiatori traditi**

Gruppo Parlamentare

Nominativo e firma
